

Penale Ord. Sez. 7 Num. 43739 Anno 2014

Presidente: ZAMPETTI UMBERTO

Relatore: CAPRIOGLIO PIERA MARIA SEVERINA

Data Udienza: 17/07/2014

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

LIGATO PIETRO N. IL 30/10/1973

avverso l'ordinanza n. 3496/2013 TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA,
del 14/11/2013

dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERA MARIA
SEVERINA CAPRIOGLIO;




Corte di Cassazione

Considerato in fatto ed in diritto.

1. Con ordinanza emessa in data 14.11.2013, il Tribunale di Sorveglianza di Roma respingeva il reclamo presentato da LIGATO Pietro, -detenuto in custodia cautelare per il delitto di associazione mafiosa, per omicidio volontario e per molteplici episodi estorsivi - avverso il decreto ministeriale del 23.4.2013, con cui veniva disposta la proroga del regime penitenziario differenziato ai sensi dell'art. 41 bis O.P. Ad avviso del Tribunale, il regime differenziato era giustificato da plurimi elementi, quali: a) lo spessore criminale ed il ruolo apicale da lui rivestito nell'ambito del gruppo camorristico costituente articolazione del clan dei casalesi, gruppo nel quale operavano il padre dell'interessato come capo ed il fratello come affiliato, tanto da chiamarsi clan Ligato-Lubrano, che nel tempo aveva acquisito una consistenza economica, stringendo alleanze nel casertano e nel napoletano; b) l'attuale permanente operatività sul territorio dell'associazione criminale, attiva nella provincia di Caserta e nel Lazio, conclamata con l'adozione di misura cautelare del gip di Napoli del giorno 8.3.2011, nei confronti di amministratori locali; c) la condizione di pericolosità sociale del prevenuto, già raggiunto da misura di prevenzione dell sorveglianza speciale; d) la condanna riportata per il reato di associazione a delinquere e estorsione di cui alla misura cautelare alla quale il Ligato è sottoposto, alla pena di anni ventuno e mesi sei di reclusione, nonché successivamente la condanna all'ergastolo per il reato di omicidio di Abbate Raffaele, di chiaro stampo mafioso; e) i tentativi di comunicare con l'esterno rappresentati dalla casa circondariale di Cuneo, ove è detenuto ed i provvedimenti della corte che ebbe a giudicarlo, di censura sulla corrispondenza; f) tenore di vita dei familiari molto elevato rispetto ai redditi dichiarati.

Il tribunale rigettava il reclamo sul presupposto della indispensabilità del regime differenziato, per impedire al reclamante di mantenere i rapporti con l'esterno, considerata l'attualità dell'operatività dell'organizzazione e dunque l'alta probabilità di una ripresa dei legami connessi con il ruolo apicale da lui svolto. Veniva opposto alla deduzione difensiva secondo cui il clan Ligato non esisterebbe più, che stando a quanto comunicato dalla DDA di Napoli il gruppo è ancora attivo. Inoltre non erano riscontrabili condizioni di salute tali da ridurre il tasso di pericolosità sociale.

2. Avverso tale ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto per tramite del suo difensore, per lamentare insussistenza dei presupposti di legge per la proroga del regime detentivo speciale, nonché mancanza ed illogicità della motivazione: vien fatto di rilevare che il Ligato non fu mai detenuto nel carcere di Cuneo, come erroneamente sostenuto; che il regime differenziato sarebbe fatto discendere dalla gravità delle imputazioni elevate al Ligato ed al ruolo rilevante rivestito in ambito associativo, ma tale base ancorata al curriculum criminale non sarebbe sufficiente,




dovendosi dare prova concreta della persistenza dei collegamenti con l'organizzazione di appartenenza. Non potendosi ammettere giudizi presuntivi, la difesa obietta che l'ordinanza sarebbe caratterizzata da argomenti che fanno leva più su fenomeni di natura socio criminale, che non alla attuale condizione di pericolosità e di potenzialità di collegamenti con l'esterno del Ligato.

3. Il ricorso è manifestamente infondato. L'art. 41 bis, comma 2 bis, della l. n. 354 del 1975, stabilisce che i provvedimenti applicativi (e di proroga del regime) sono adottabili al fine di assicurare una gestione penitenziaria che garantisca la recisione dei legami con esponenti delle cosche mafiose, ovvero con altre associazioni criminali organizzate, operanti all'esterno e ove risulti la capacità del detenuto o dell'internato di mantenere contatti con associazioni criminali, terroristiche o eversive.

L'ambito del sindacato devoluto alla Corte di Cassazione è segnato dal comma 2 sexies del novellato art. 41 bis, a norma del quale il Procuratore generale presso la Corte d'appello, l'internato o il difensore possono proporre, entro dieci giorni della sua comunicazione, ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale per violazione di legge.

La limitazione dei motivi di ricorso alla sola violazione di legge è da intendere nel senso che il controllo affidato al giudice di legittimità è esteso, oltre che all'inosservanza di disposizioni di legge sostanziale e processuale, alla mancanza di motivazione, dovendo in tale vizio essere ricondotti tutti i casi nei quali la motivazione stessa risulti del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e di logicità, al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito, per ritenere giustificata la proroga, ovvero quando le linee argomentative del provvedimento siano talmente sconcordate e carenti dei necessari passaggi logici da far rimanere oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione (Sez. Un. 28 maggio 2003, ric. Pellegrino, rv. 224611; Sez. I, 9 novembre 2004, ric. Santapaola, rv. 230203).

E', invece, da escludere che la violazione di legge possa ricomprendere il vizio di illogicità della motivazione, dedotto dal ricorrente che, sotto questo profilo, non può trovare ingresso in questa sede. Alla luce di questi principi il Collegio osserva che il ricorso, pur denunciando formalmente anche il vizio di violazione di legge, non individua singoli aspetti del provvedimento impugnato da sottoporre a censura, ma tende in realtà a provocare una non consentita nuova valutazione del merito delle circostanze di fatto, in quanto tali insindacabili in sede di legittimità. L'ordinanza impugnata, peraltro, ha correttamente valutato gli elementi risultanti agli atti ed ha con motivazione congrua, adeguata e priva di profili di erronea applicazione della legge penale e processuale ritenuto ricorrere i presupposti per fare luogo alla imposizione della proroga del regime carcerario più rigoroso, per documentate ragioni di ordine cautelare.



Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro mille, ai sensi dell' art. 616 c.p.p.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro mille alla cassa della ammende.
Così deciso in Roma addì 17 luglio 2014.